CAMERA DEI DEPUTATI N. **2654**

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GAMBATO, FONTAN, RODEGHIERO, STEFANI, VASCON

Norme per la realizzazione di piste ciclabili

Presentata il 7 novembre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la presente proposta di legge si vuole rivalutare un mezzo di trasporto che per tanti anni non è stato preso nella giusta considerazione e che oggi costituisce l'*hobby* di pochi. Il mezzo di cui stiamo parlando è la bicicletta. Riteniamo che sia fondamentale incentivare l'utilizzo di un mezzo non inquinante e non rumoroso che comporta un risparmio non solo dal punto di vista economico, ma anche energetico e che consente di migliorare la qualità della nostra vita.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. La presente legge individua i principali interventi atti a favorire la mobilità ciclistica.

2. Gli interventi di cui all'articolo 1 sono i seguenti:

a) la realizzazione di piste ciclabili e ciclopedonali, di ponti e sottopassi ciclabili, di dotazioni infrastrutturali utili alla sicurezza del traffico ciclistico negli incroci con il traffico motorizzato;

b) la costruzione e dotazione di parcheggi attrezzati, liberi e custoditi e di centri di noleggio riservati alle biciclette;

c) la messa in opera di segnaletica luminosa, verticale ed orizzontale specializzata per il traffico ciclistico;

d) la predisposizione di strutture mobili e di infrastrutture atte a realizzare l'intermodalità tra biciclette e mezzi di trasporto pubblico;

e) tutto ciò che può essere finalizzato allo sviluppo ed alla sicurezza del traffico ciclistico.

ART. 2.

1. Per gli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 1 è istituito presso il Ministero del tesoro un fondo pari al 3 per cento degli stanziamenti per le opere stradali.

ART. 3.

1. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministro del tesoro approva la ripartizione della quota annuale del fondo di cui al-

l'articolo 2 tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Il Ministro del tesoro provvede alla ripartizione della quota annuale del fondo secondo i seguenti criteri:

a) numero di residenti nella regione;

b) numero di veicoli immatricolati nella regione.

ART. 4.

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno le regioni approvano il piano di riparto annuale del contributo statale di cui all'articolo 3, sentiti gli enti locali, secondo i criteri stabiliti dai rispettivi consigli regionali.

ART. 5.

1. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 1 concorrono con la regione, le province, le comunità montane, i comuni e i loro consorzi, gli enti di gestione del pubblico trasporto e gli enti di gestione dei parchi e delle riserve naturali.

ART. 6.

1. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 dell'articolo 1 si applicano le disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

DDL13-2654
Lire 500